

REGOLAMENTO (CE) N. 1299/95 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1995

recante modifica del regolamento (CE) n. 3136/94 che stabilisce, per la campagna 1995, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3759/92

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3313/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, in particolare l'articolo 12 e l'articolo 13, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con l'articolo 1, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 3318/94, che ha modificato il regolamento (CEE) n. 3759/92, è stato introdotto un nuovo prodotto che può beneficiare dei meccanismi d'intervento dell'organizzazione comune dei mercati; che l'applicazione di tali meccanismi presuppone la fissazione, per tale nuovo prodotto, di un prezzo di orientamento conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92;

considerando inoltre che non sembra più opportuno mantenere, per le aringhe, un doppio prezzo di orientamento per la campagna di pesca 1995;

considerando che il regolamento (CE) n. 3136/94⁽³⁾ ha stabilito per la campagna di pesca 1995 i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca che figuravano nell'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 3318/94; che esso deve essere pertanto modificato per includervi il prezzo di orientamento stabilito per il nuovo prodotto ed il prezzo di orientamento unico per le aringhe;

(1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU n. L 22 del 30. 1. 1995, pag. 1).

(3) GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 4.

considerando che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1995, della modifica del regolamento (CEE) n. 3759/92 conferisce alle organizzazioni di produttori il diritto di fruire, a decorrere da tale data, della partecipazione comunitaria per quanto riguarda gli interventi effettuati sul mercato del nuovo prodotto in questione; che occorre pertanto prevedere che il presente regolamento sia applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995;

considerando che i fatti generatori dei tassi di conversione da applicare per il calcolo di alcuni importi derivanti dai meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca sono determinati dal regolamento (CE) n. 3516/93 della Commissione⁽⁴⁾; che pertanto, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 1995, al tasso di conversione agricolo in questione va applicato il coefficiente correttore 1,207509; che i prezzi d'orientamento relativi a tale periodo debbono essere fissati di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 3136/94 è modificato come segue:

- il punto 1 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento;
- è aggiunto il punto 27 che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

(4) GU n. L 329 del 22. 12. 1993, pag. 10.